

CAPO II.

Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati.

Sezione I.

Disposizioni generali.

Art. 75.

L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalita' previste dall'art. 1, potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli Enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali, e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

Art. 76.

I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale.

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli Enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli Enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi, sempre che si tratti di terreni vincolati.

Art. 77.

Qualora si riconosca la necessita' d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli Enti, di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato

forestale, possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza peraltro mutarne la destinazione.

Art. 78.

L'indennita' di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonche' di sospensione dell'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sara' stabilita nei modi previsti dall'art. 24.

Art. 79.

I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.

La formazione di tale consorzio puo' anche venire ordinata dall'autorita' giudiziaria, a norma dell'art. 659 del Codice civile, quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietario.

I proprietari dissidenti hanno facolta' di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima; nel quel caso e' obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facolta' non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrisponendo il prezzo che verra' stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 80.

L'Amministrazione del consorzio ha la capacita' giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo; il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'Ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

Art. 81.

La responsabilita' dei consortisti e' limitata alla quota da ciascuno conferita in societa' o determinata nel regolamento.

Art. 82.

E' data facolta' ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai tribunali ordinari.

Art. 83.

Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschire non sia inferiore a 20 ettari, puo' essere accordata con decreto Reale la facolta' di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale colle sue osservazioni per la emanazione del decreto Reale.

Art. 84.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che, per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorranza per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

Art. 85.

Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale, in base ad apposite convenzioni, e' autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonche' a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

Sezione II.

Disposizioni particolari.

Art. 86.

Per la Basilicata, le spese occorrenti per il rimboschimento e insaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle

case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta una indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, o a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministero dell'economia nazionale provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

Art. 87.

Le disposizioni dell'articolo precedente s'intendono estese anche alle provincie della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo, senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Della rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.

Art. 88.

In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.

Art. 89.

Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano

destinati all'imboschimento.

Tuttavia le attuali Commissioni di imboscamento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.

Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Provincie, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.

TITOLO III.

Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana,
CAPO I.

Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato.

Art. 90.

Gli Enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale compiano lavori di rimboscamento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.

Art. 91.

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. ((6))

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata, in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformita' del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorita' forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

 AGGIORNAMENTO (6)

La L. 25 luglio 1952, n. 991 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estraneamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa".

Art. 92

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 93

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 94

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 95

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 96

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 97

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 98

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

Art. 99

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215))

CAPO II.

Istruzione, propaganda ed assistenza.

Art. 100.

Il Ministero dell'economia nazionale provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e della agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.

Art. 101.

L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.

L'Istruzione superiore e' impartita nel Regio istituto superiore agrario e forestale, di cui alle leggi 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore e' annessa una stazione sperimentale di silvicoltura.

L'istruzione secondaria e' impartita nelle Regie scuole agrarie medie, in conformita' di quanto e' stabilito nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 102.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta'd'istituire borsa di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei paesi esteri.

Art. 103.

Nelle Provincie, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.

Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il Regio istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'istituto anzidetto.

Art. 104.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 10))

Art. 105.

L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

- a) la difesa della piccola proprieta' montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi; per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
- b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi le esperienze forestali di acclimazione di specie piu' redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;
- c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministro per l'economia nazionale potra' inoltre concedere medaglie al merito silvano.

TITOLO IV.

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri Enti.

CAPO I.

Azienda del demanio forestale di Stato.

Art. 106.

Il demanio forestale dello Stato e' formato:

- a) delle foreste demaniali gia' dichiarate inalienabili;
- b) delle foreste demaniali gia' amministrate dal Ministero delle finanze;
- c) delle foreste demaniali delle nuove Provincie del Regno;
- d) dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

e) dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

Art. 107.

I boschi e terreni che vengono comunque a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

Art. 108.

E' istituita l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprieta' boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare, con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

Art. 109.

L'amministrazione dell'Azienda e' affidata al direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:

- a) del detto direttore generale;
- b) dei due ispettori superiori forestali preposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani;
- c) di un ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- d) di un funzionario della Regia avvocatura erariale, designato dal Ministro per le finanze;
- e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali;
- f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di aziende forestali od agrarie.

Il presidente sara' nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso.

I membri di cui alle lettere c) d) e) ed f) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, e la nomina avra' la durata di un triennio.

Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero dell'economia nazionale od un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Art. 110.

La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o piu' foreste costituenti un distretto.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del demanio forestale, il Ministero dell'economia nazionale non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di amministrazione, la gestione dei beni stessi e' affidata agli ispettori ripartimentali.

Art. 111.

Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale, per essere incorporati al demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna.

Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto:

- a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;
- b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione;
- c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti, occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;
- d) le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri competenti.

Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Provincie.

Art. 112.

Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per l'economia nazionale.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri Enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.

Art. 113.

Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.

Allorché l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, numero 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.

Nelle Provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Art. 114.

In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 115.

Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'articolo 21, l'Amministrazione puo' recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nel possesso dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità'.

Art. 116.

I boschi demaniali di Vallembrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle provincie di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle provincie di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

Il piano economico, di cui all'art. 107, deve essere coordinato allo scopo anzidetto.

Art. 117.

E' data facoltà' al Ministero dell'economia nazionale:

- a) di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'Azienda, allo scopo ed a condizioni che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;
- b) di fare concessioni temporanee di acqua;
- c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione.

Art. 118.

Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità' generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle

condizioni necessarie per la conservazione della foresta.

I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo all'Azienda.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.

Art. 119.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie.

È pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

Art. 120.

Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto Reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda.

Art. 121.

Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'articolo 111, comma 1° e 2° a).

Art. 122.

L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, in base a norme stabilite da apposito regolamento.

Il conto consuntivo dell'Azienda, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato; e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.

Art. 123.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

- a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale;
- b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;
- c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;
- d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
- e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale, autorizzato a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda.

Art. 124.

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Allo stesso conto corrente affluiranno:

- a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le leggi 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;
- b) il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 106;
- c) reddito delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere dall'esercizio, 1924-25;
- d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
- e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali; dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori; (3) ((4))

f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda;

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1275, ha disposto (con l'art. 18, comma 4) che "Dal 1° luglio 1927 il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anziché affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale di Stato a norma dell'art. 124, lettera e), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267".

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anziché affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124, lettera e), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267".

Art. 125.

L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa. ((4))

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato di amministrazione.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali può ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali".

Art. 126.

L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro, sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la somma di L. 600,000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di L. 52,684.30, corrispondenti al provento medio accertato pel biennio 1908-09 e 1909-10 o sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso articolo L. 3,000,000 nell'esercizio 1924-25, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi.

Qualora l'Azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori a quelle da versare al Tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.

Art. 127.

Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa.

Art. 128.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento coltura e governo delle foreste del demanio.

L'Azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri, opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.

Art. 129.

Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.

CAPO II.

Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti.

Sezione I.

Disposizioni generali.

Art. 130.

I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal Comitato forestale.

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

Art. 131.

Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli Enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli Enti stessi.

Art. 132.

S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono, o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

Art. 133.

La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'Ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale. Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

Art. 134.

Le somme così fissate saranno depositate presso le tesorerie delle Provincie a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del prefetto della Provincia, al quale gli ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.

Art. 135.

I pascoli montani appartenenti agli Enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformita' di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale.

Centro le disposizioni del Comitato e' ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale entro 60 giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con l'ammenda fino a L. 200.

Art. 136.

Quando un pascolo montano appartiene in condominio a piu' proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

Art. 137.

Il Ministero dell'economia nazionale potra' concedere contributi agli Enti di cui all'art. 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.

I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

Art. 138.

La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, e' demandata all'ispettore forestale capo del ripartimento. E' pero' in facolta' degli Enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonche' dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.

Uguale facolta' hanno gli Enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

Sezione II

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti cui appartengono.

§ 1.

Costituzione delle aziende speciali.

Art. 139.

I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'Ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 140.

La costituzione dell'azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale.

La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale.

Art. 141.

L'azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell'azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda.

Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale, e dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 142.

A sovraintendere all'azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a consiglieri comunali.

La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provinciale.

La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 159.

Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice, che del direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 143.

Costituita l'azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.

Allorché si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull'esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto.

Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui demani comunali.

Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.

Decorso un anno dalla costituzione dell'azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.

Art. 144.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio, conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese.

Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione amministratrice.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Ispettorato forestale.

Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratta di tagli straordinari.

Art. 145.

Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il presidente della Commissione al sindaco.

Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:

- a) quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;
- b) quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;

c) quando trattasi dell'acquisto di materiali per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.

Art. 146.

Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione espliciti azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del prefetto o del sindaco, puo' deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale.

Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione o per responsabilita' accertata a carico di questi, ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione puo' essere sciolta dal prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa e sentito il Comitato forestale.

Art. 147.

L'amministrazione temporanea dell'azienda, sara' affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale esercitera' i poteri della Commissione.

Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta.

Art. 148.

Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, puo' decidere la revoca dell'azienda o la gestione diretta del patrimonio.

Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Comitato forestale.

Art. 149.

Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalita' per la liquidazione dell'azienda.

Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 139, salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

§ 2.

Aziende per la gestione dei domini collettivi.

Art. 150.

Le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi o pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola.

Art. 151.

L'assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'azienda, determinandone le attribuzioni.

Art. 152.

Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto l'approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150.

Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per la erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza.

§ 3.

Altre forme di gestione dei patrimoni silvo-pasorali dei Comuni e di altri Enti.

Art. 153.

Il Ministro per l'economia nazionale, su relazione dell'Ispettorato forestale, puo' eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli Enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformita' delle disposizioni contenute nel presente decreto, purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

Art. 154.

Gli Istituti e gli Enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ad assumere la direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159.

In tal caso tra il Comune o l'Ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell'Ente ed Istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale e, nei riguardi degli Enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 155.

Più Comuni o più Enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

Art. 156.

Costituito il consorzio, ogni Ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, se intende rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.

Art. 157.

Il prefetto, nel caso di Comuni e di Enti morali appartenenti alla stessa Provincia, ed il Ministro per l'economia nazionale, nel caso di Comuni e di Enti morali appartenenti a piu' Provincie, possono, su proposta dei competenti Comitati forestali, costituire Consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione.

Il decreto di costituzione del consorzio determinera' la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio.

I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all'art. 139.

Sono escluse da tali benefici le cooperative e le societa' commerciali.

((6))

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 25 luglio 1952, n. 991 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento".

Art. 158.

Il consorzio e' amministrato da una Commissione che provvede:

- 1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;
- 2° all'approvazione del regolamento del consorzio;
- 3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

§ 4.

Personale direttivo.

Art. 159.

La nomina del direttore tecnico puo' essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal Regio istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacita' o scarso rendimento. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 25 luglio 1952, n. 991 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana puo' cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacita', non possiedano il titolo indicato dall'art. 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilita' soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto".

Art. 160.

Il direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'azienda, di cui all'art. 141, riveste, a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale.

SEZIONE III.

Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti.

Art. 161.

Allorche' il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato forestale, o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potra' costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.

In tal caso la gestione potra' essere estesa anche a boschi e pascoli di altri Enti.

La costituzione del distretto non priva i Comuni della facolta' di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

Art. 162.

La circoscrizione dei distretti amministrativi, che puo' comprendere il territorio di piu' Comuni, sara' stabilita dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Comitato forestale, tenuto conto

dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nell'attualita' detti beni sieno suscettibili.

Art. 163.

I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli Enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun Ente, da un funzionario del ruolo tecnico del corpo Reale delle foreste, il quale assume le funzioni del direttore tecnico e della Commissione amministratrice delle aziende speciali dei Comuni, di cui al § 1 della sezione II del presente capo.

Alla sua diretta dipendenza e' posto il personale di custodia.

Art. 164.

Costituito il distretto amministrativo e nominato il direttore, questi dovra', nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle amministrazioni degli Enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.

Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto, il capo del distretto si immettera' nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un commissario nominato dal Prefetto.

Art. 165.

Qualora i Comuni o gli altri Enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all'art. 137.

Art. 166.

Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del demanio forestale di Stato, che provvedera' al loro recupero a carico degli Enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'Azienda potra' limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della meta' del loro ammontare.

Art. 167.

Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo Ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144.

Art. 168.

Il Comune o l'Ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'Ente, cui i beni appartengono, e l'Azienda.

In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'Azienda stessa.

TITOLO V.

Diritti d'uso sui boschi e sui terreni vincolati.

Art. 169.

Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del Codice civile potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.

I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

Art. 170.

Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimarrebbe abolito, o mediante un compenso in denaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 171.

Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verra' assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

E' riservata in ogni caso ai singoli utenti la facolta' di far valere direttamente i loro diritti.

TITOLO VI.

Organi dell'Amministrazione forestale.

Art. 172.

La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e' affidata al Ministero dell'economia nazionale, che la esercita, a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani, da cui dipende il corpo Reale delle foreste.

Art. 173.

Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi:

- a) personale forestale tecnico e di custodia;
- b) istruzione forestale superiore e secondaria;
- c) circoscrizioni forestali;
- d) rimboschimenti;
- e) incoraggiamenti alla silvicoltura;
- f) tutela economica dei boschi;
- g) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
- h) polizia e contenzioso forestale;
- i) statistica forestale;
- k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali;
- l) ampliamento del demanio forestale di Stato.

Art. 174.

Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale in materia forestale e' la Sezione I del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579.

Art. 175.

Il corpo Reale delle foreste e' costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia.

L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art. 176.

I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del corpo Reale delle foreste sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario piu' elevato in grado o piu' anziano, e composto del direttore generale delle foreste e dei demani, del direttore capo della divisione del personale del Ministero, del direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci, purché di grado non inferiore al settimo e di due ispettori superiori forestali, nominati per un biennio con decreto Ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati, su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68 comma 3° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 177.

Le spese per il mantenimento del personale del corpo Reale delle foreste sono a carico dello Stato.

Le Provincie concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della legge 3

marzo 1912, n. 134.

Art. 178.

Il territorio del Regno e' diviso in ripartimenti, comprendenti due o piu' distretti.

Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Gli uffici di ripartimento sono retti da ispettori capi o da ispettori principali di 1^a classe; gli uffici distrettuali da ispettori principali di 1^a e 2^a classe o da ispettori.

Art. 179.

Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

- a) capi sorveglianti forestali;
- b) sorveglianti;
- c) allievi sorveglianti,

e' costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.

Art. 180.

Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 181.

In ogni Provincia e' costituito un Comitato forestale composto:

- a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale, la quale avra' la funzione di presidente;
- b) dell'ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;

- c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato;
- d) di un direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale;
- e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato o per la validità delle sue adunanze.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 182.

Nelle vecchie Provincie del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, senza autorizzazione del Comitato forestale.

Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato potrà imporre le modalità della utilizzazione ed occorrendo sospenderla.

Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato, da deliberarsi alla prima adunanza.

((I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel Titolo I, Capo II del presente decreto)).

Art. 183.

((Nelle nuove Provincie, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le

disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone Carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I Capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone).

Art. 184.

Salvo quanto è previsto dagli articoli 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove Province e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.

Art. 185.

I Comitati forestali di cui all'art. 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229.

Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte dei Consigli suddetti.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle Province della Calabria, qualora non siano stati ancora Istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle Commissioni provinciali, di cui all'art. 67 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 186.

A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Corbino - Oviglio - Diaz -

Thaon di Revel - De' Stefani -

Carnazza.

Visto, Il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 79. - Granata.